

ALL. N. 1

STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA

ALLEGATO ALLA DELIBERA CC
N.° 03 DEL 28.2.2012

ARTICOLO VIGENTE

ART. 43 – SERVIZIO DI TESORERIA O CASSA

Il servizio di tesoreria o di cassa dell'Azienda è effettuato dal Tesoriere Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 8 del T.U. 15.10.1925, n. 2578, ma con contabilità e cassa separate.

ARTICOLO MODIFICATO

ART. 43 – SERVIZIO DI TESORERIA O CASSA

Il servizio di cassa dell'Azienda è affidato, con delibera dell'Amministratore Unico/CdA, previo espletamento di gara ad un istituto di credito o ad un consorzio di istituti di credito, in base ad apposita convenzione.